

CALENDARIO VENATORIO 2015-2016 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Integrazioni al calendario venatorio regionale per la caccia nel territorio della Città Metropolitana di Firenze nella stagione venatoria 2015-2016

1) FAGIANO

La caccia alla specie **fagiano** è consentita nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale approvato Deliberazione G.R. n.377 del 30/03/2015.

Per quanto di competenza della Città Metropolitana, il prelievo del fagiano è autorizzato fino al 31 gennaio 2016 nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie per le quali siano stati approvati gli specifici piani di prelievo alla specie.

2) MINILEPRE

Per quanto disposto all'articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l'abbattimento della **Minilepre** (Sylvilagus floridanus):

- a) in tutto **il territorio a caccia programmata** dal 20 settembre 2015 al 7 dicembre 2015;
 - b) nelle Aziende Faunistico Venatorie dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016.

Per la minilepre non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 prot. n.279225/U.90), né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio.

3) BECCACCIA

La caccia alla specie **Beccaccia**, nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale approvato Deliberazione G.R. n.377 del 30/03/2015, è consentita **esclusivamente in forma vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca.** Nel territorio della Città Metropolitana l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è pertanto consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca. Nel **mese di gennaio**, nel periodo consentito per la caccia alla specie dal calendario venatorio regionale, la caccia alla beccaccia nel territorio metropolitano fiorentino è consentita, **esclusivamente in forma vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca,** unicamente nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una

copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n. 39/2000.

N.B. ogni capo di beccaccia deve essere segnato sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento

4) USO DEL CANE E CACCIA VAGANTE

- 4.1 Successivamente all'8 dicembre 2015, **l'uso del cane da seguita** è vietato ad eccezione i casi seguenti:
 - a) è consentito l'uso del cane da seguita per la caccia alla volpe dal 9 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, limitato a squadre composte da almeno sei partecipanti. In tale periodo, prima dell'inizio della cacciata, tali partecipanti devono compilare su carta una lista, da esibire al momento dei controlli, contenente il loro nominativo e gli estremi del porto d'armi.
 - b) è consentito l'uso del cane da seguita per la caccia del cinghiale dal 9 dicembre 2015 fino al termine in cui il Calendario Venatorio Regionale (approvato Deliberazione G.R. n.377 del 30/03/2015) consente per la Città Metropolitana di Firenze la caccia alla specie in ciascuna tipologia di area;
- 4.2 Fatto salvo quanto stabilito per l'uso del cane per la caccia alla specie beccaccia e per l'uso del cane da seguita per il cinghiale e la volpe, nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2016 l'uso del cane è vietato ad eccezione:
 - a) della caccia vagante nelle aree palustri di cui al successivo punto 4.4. b).
 - b) della caccia da **appostamento fisso** e temporaneo per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti;
- 4.3 Per quanto espresso dalla Regione Toscana con parere del 7/02/2005 prot. 123/2729, possono essere utilizzati segugi per la caccia agli ungulati in aree recintate, nelle Aziende Agrituristico Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani economici di gestione annuale approvati dalla Città Metropolitana, nei periodi stabiliti per tali specie all'articolo 8 comma 3 della L.R. 20/2002..
- 4.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti 3 (relativo alla caccia alla beccaccia) e 4.1 (relativo alla caccia alla volpe ed al cinghiale) nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2016, **la caccia vagante,** è consentita esclusivamente:
 - a) nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Agrituristico Venatorie;
 - b) nelle aree palustri di cui alla cartografia approvata unitamente al presente Calendario e scaricabile sul portale della Città Metropolitana www.cittametropolitana.fi.it.

5) DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CACCIA AL CINGHIALE

Il Calendario Venatorio Regionale approvato con Deliberazione G.R. n.377 del 30/03/2015 stabilisce i tempi di prelievo della specie cinghiale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, dando mandato alle Province ed alla Città Metropolitana di definire eventuali disposizioni di dettaglio per l'organizzazione del prelievo a livello locale.

A tal proposito, per quanto riguarda <u>la caccia al cinghiale nelle aree vocate</u> del territorio a caccia programmata si fa riferimento al regolamento regionale approvato con

D.P.G.R. 33/R/2011 art. 98, ai sensi del quale la stessa deve essere esercitata in battuta; tale modalità di caccia è consentita a cacciatori iscritti al Registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le battute possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 iscritti alla squadra. In deroga a ciò possono concorrere al raggiungimento del numero minimo ospiti in possesso dell'opzione di cui alla lettera d) dell'art. 28 L.R. 3/94. Per quanto riguarda l'assegnazione dei distretti si fa riferimento regolamento provinciale del 12 marzo 2012 n. 42.

Per quanto riguarda <u>la caccia al cinghiale nelle aree non vocate</u> del territorio a caccia programmata si fa invece riferimento al regolamento provinciale del 12 marzo 2012 n. 42, ai sensi del quale la stessa può essere svolta nelle modalità della cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola che in gruppi fino a quattro persone, nella modalità della braccata, se autorizzata dagli ATC e nella modalità della caccia di selezione, prevista, per tempi, modi e luoghi, dallo specifico piano approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 17/06/2015.

Per potere esercitare la caccia al cinghiale in area non vocata, in tutte le modalità concesse dalle disposizioni vigenti nella Città Metropolitana di Firenze, i cacciatori devono essere obbligatoriamente iscritti nell'apposito registro tenuto dagli ATC.

Si elencano infine gli altri obblighi che tutti i cacciatori devono rispettare durante la caccia alla specie sia in area vocata che non vocata:

- indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione;
- non possono detenere ed utilizzare munizione spezzata;
- nel territorio a caccia programmata devono munire tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dall'area di battuta o dal luogo di abbattimento, di contrassegno inamovibile fornito dagli ATC;
- nel territorio a caccia programmata devono segnalare preventivamente gli interventi in braccata con appositi cartelli con la scritta "attenzione intervento di caccia al cinghiale in corso" da sistemare all'inizio ed alla fine delle poste e lungo le vie di accesso all'area di intervento:
- i cacciatori che effettuano la caccia alla cerca in area non vocata, anche con l'uso del cane, possono riunirsi in gruppi non superiori a quattro persone.
- per la caccia di selezione il cacciatore deve avere il capo e l'area assegnati dall'ATC.

6) INFORMAZIONI TERRITORIALI

Ai sensi dell'art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita, sono riportate sull'elenco inserito sul sito web Città Metropolitana www.cittametropolitana.fi.it.

7) ULTERIORI INFORMAZIONI

A corredo del Calendario Venatorio Metropolitano sono date le seguenti prescrizioni e/o precisazioni:.

- i) SETTIMANA VENATORIA: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni;
- ii) APPOSTAMENTI FISSI: i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unitamente alla conferma di validità dell'anno in corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale.

- Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.
- iii) APPOSTAMENTI TEMPORANEI: la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.
- iv) PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIA VAGANTE: nei luoghi e nei periodi in cui non è consentita la caccia vagante, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il <u>fucile scarico</u> ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.
 - v) CACCIA NELLE ZPS: Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze identificate come "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" e "Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia", (vedi cartografia su www.cittametropolitana.fi.it le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" che dettano in particolare per le ZPS i le seguentiprescrizioni:
 - a) prescrizioni valide per tutte le ZPS:
 - Nel mese di gennaio esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
 - Divieto di effettuazione della preapertura della attività venatoria;
 - Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
 - Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomacus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuliqula*);
 - Divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - b) prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone":
 - divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);
- vi) DIVIETO DI USO DI CARTUCCE CON PALLINI DI PIOMBO NELLE ZONE UMIDE. La Delibera di Giunta Regionale n. 377 del 30/03/2015 di approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 20152016 stabilisce il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo, oltre che nelle zone umide presenti nelle ZPS, anche all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra. Si ricorda che nella città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale n. 10 /2012, durante l'esercizio di caccia dagli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri e dai relativi capanni complementari autorizzati su

- tutto il territorio provinciale oltre che l'utilizzo del munizionamento al piombo, ne è vietata anche la detenzione.
- vii) SANZIONI: L' art. 58 comma 1 lettera q della L.R.T. 3/94 dispone in merito alle sanzioni da applicare per le violazioni alle disposizioni contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché alle disposizioni o prescrizioni contenute nel presente provvedimento, se non espressamente già enunciate dalla L.R.T. n. 3/94.